

NORME E CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DI POLIZZE INFORTUNI IN MOBILITÀ DA PARTE DI TELEPASS

PREMESSA. Telepass S.p.A. ("**Telepass**"), con sede legale in Roma, via Laurentina 449, offre ai propri Clienti che abbiano già sottoscritto un contratto relativo al servizio Telepass Family o un contratto relativo al servizio Telepass con Viacard (di seguito, indicati come "**Contratto Telepass**") la possibilità, come di seguito indicato, di acquistare e attivare - per ciascun apparato Telepass/Telepass Europeo collegato ad uno dei predetti contratti - una o più polizze Infortuni in Mobilità (di seguito la "**Polizza**" o le "**Polizze**") indicate nel sito www.telepass.com (il "**Sito**") e nella applicazione Telepass (di seguito "**App**"), distribuite da Telepass e offerte dalle Compagnie Assicuratrici Partner con le quali Telepass ha stipulato specifico contratto (di seguito i "**la/e Compagnia/e**").

Il Cliente prende atto e accetta che i servizi assicurativi oggetto delle Polizze di cui sopra - e che Telepass consentirà di acquistare e attivare - saranno reperiti sul mercato e che le relative condizioni saranno negoziate con le Compagnie da Telepass Broker S.r.l., broker assicurativo iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) al n. B000590579, di cui Telepass è collaboratore iscritto alla Sezione E del RUI al n. E000601244. Per maggiori dettagli si rimanda al Mod. 4 Reg. 40/2018 IVASS scaricabile/consultabile dall'app. Resta inteso che i rapporti contrattuali tra il Cliente e le Compagnie relativi alle Polizze saranno disciplinati dalle condizioni di assicurazione relative a ciascuna Polizza acquistata e attivata dal Cliente, come previsto dalla documentazione delle Compagnie che Telepass metterà a disposizione del Cliente in fase di adesione alla relativa Polizza. Tale documentazione conterrà il dettaglio delle coperture, dei limiti, delle esclusioni e dei massimali, delle condizioni di assicurazione, servizi, della durata, delle modalità di contatto, di quelle di gestione dei sinistri, etc., delle singole Polizze.

Il Cliente sarà informato, nel rispetto della normativa vigente, mediante almeno uno dei canali di comunicazione messi a disposizione da Telepass (a titolo d'esempio: posta elettronica, APP; comunicazione in fattura, telefono, sms, posta ordinaria, sito www.telepass.com, App), degli aggiornamenti delle Polizze tempo per tempo rese disponibili da Telepass.

Il Cliente, per poter attivare le Polizze disponibili, dovrà, nell'ambito del processo di adesione, accettare anche le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive che disciplinano l'attività di distribuzione, da parte di Telepass, delle predette Polizze (di seguito "**Norme e Condizioni Aggiuntive**").

1. Oggetto

Le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive regolano il rapporto tra Telepass e il Cliente (congiuntamente: le "**Parti**") in relazione all'adesione e al pagamento delle Polizze distribuite da Telepass, il cui elenco quest'ultima si riserva di variare e aggiornare. In particolare, le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive disciplinano (1) il rapporto tra le Parti in relazione alla messa a disposizione, selezione e adesione del Cliente alle Polizze, grazie alla collaborazione di Telepass con Telepass Broker S.r.l., nonché (2) le modalità di addebito degli importi (premi assicurativi) dovuti dal Cliente per l'acquisto della/e Polizza/e. Le attività prestate da Telepass ai sensi delle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive costituiscono servizi aggiuntivi rispetto al Contratto Telepass Family o al Contratto Telepass con Viacard in relazione al quale il Cliente intende attivare e acquistare la/e Polizza/e. Le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive integrano, pertanto, le Norme e Condizioni del Contratto Telepass con Viacard o del Contratto Telepass Family, già sottoscritte dal Cliente, le quali trovano, perciò, applicazione al rapporto sopra descritto ove compatibili e non derogate dalle presenti Norme e Condizioni aggiuntive.



Società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 26.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 09771701001 REA - ROMA, n.1188554 - P.I. 09771701001
Sede Legale: via Laurentina 449 - 00142 - Roma

2. Modalità di adesione - Limitazioni

Il Cliente titolare di un Contratto Telepass, può attivare una Polizza Infortuni in Mobilità, ai sensi delle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive. Le Polizze sono attivate su richiesta del Cliente nei casi e con le modalità previste da Telepass, anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del Contratto Telepass cui sono collegate.

È possibile acquistare le polizze fornite dalle Compagnie, completando, secondo le indicazioni, i percorsi di adesione messi a disposizione da Telepass tramite la sezione specifica dell'App o del Sito www.telepass.com.

Il Cliente opererà in una sezione specifica dell'App o del Sito che consentirà di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative previste da ciascuna Polizza e permetterà, inserendo i dati richiesti, di ricevere un preventivo gratuito di una o più Polizze, sulla base delle proposte delle diverse Compagnie individuate dal broker assicurativo Telepass Broker S.r.l.

Con la proposta di Polizza verrà fornita la relativa documentazione predisposta dalle Compagnie, anche tramite apposito link, che rimanda all'informativa precontrattuale relativa ai servizi assicurativi prevista ai sensi di legge, della quale il Cliente deve prendere integrale visione prima di procedere all'adesione.

Dopo aver risposto al questionario di coerenza (previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i., ai fini della valutazione preventiva, da parte della Compagnia, delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa del cliente), preso visione del set informativo documentale che contiene i documenti informativi precontrattuali e le condizioni di assicurazione relative alla Polizza e aver accettato i relativi Termini e Condizioni, il Cliente potrà completare la procedura di adesione e acquisto della Polizza, nei confronti della Compagnia, per il tramite di Telepass.

Si precisa, altresì, che la sottoscrizione delle Polizze Infortuni in Mobilità potrebbe non essere attiva per motivi legati all'addebito dei relativi importi. I Clienti che utilizzino gli strumenti di pagamento di istituti di credito aderenti a taluni circuiti di pagamento potrebbero non essere in grado di completare la procedura di adesione.

Dopo aver aderito alla Polizza, il Cliente riceverà via e-mail il relativo Certificato di Adesione e la relativa documentazione contrattuale, disponibili anche sull'App e/o sul Sito.

Le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive sono vincolanti per il Cliente dal momento della loro accettazione nell'ambito del percorso di adesione sopra indicato. Quest'ultimo potrà comunque subire variazioni nel tempo, ad esempio per conformarsi a modifiche normative o regolamentari, in conseguenza di limitazioni e/o condizioni dell'offerta delle Compagnie, ove consentite dalla legge, etc.

Il Cliente titolare del Contratto Telepass può attivare una Polizza per contratto, ai sensi delle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive, e potrà definire i soggetti assicurati nel rispetto della normativa vigente e della specifica documentazione delle Compagnie Partner relativa alle singole Polizze.

3. Durata e recesso

Le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive hanno efficacia sino al termine del periodo di copertura della Polizza acquistata dal Cliente tramite Telepass o, qualora successivo, sino all'avvenuto addebito del premio sul conto corrente legato al Contratto Telepass ai sensi del successivo art. 4.



Il Cliente dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto con la Compagnia senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine decorre dalla data di adesione. Si applicano le eventuali condizioni contrattuali di dettaglio previste in polizza.

Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese (*Art. 67-duodecies del Codice del Consumo*).

Ferme restando le modalità per l'esercizio del diritto di recesso previste nella documentazione predisposta per la Clientela da parte delle Compagnie Assicuratrici, il diritto in questione potrà altresì essere esercitato mediante lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Telepass S.p.A. - Customer Care - Casella postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze (indirizzo per le comunicazioni contrattuali) o tramite compilazione dell'apposito form presente sul sito e/o nell'app, con conseguente cessazione dell'efficacia anche delle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive.

Qualora la copertura assicurativa inizi ad operare prima del recesso, tale copertura cesserà alle ore 00:00 del giorno successivo alla ricezione della comunicazione di recesso e il premio sarà addebitato, ai sensi dell'art. 4 che segue, per la quota parte relativa al periodo in cui il Cliente ha goduto della copertura, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione relative a ciascuna Polizza. Nel caso in cui prima della produzione degli effetti del recesso il Cliente abbia già subito l'addebito del premio, la Compagnia Assicuratrice provvederà ai dovuti rimborsi, al netto degli importi sopra indicati. Telepass non assume alcuna responsabilità al riguardo. Unico soggetto obbligato al rimborso è la Compagnia.

4. Modalità di addebito dei premi assicurativi relativi alle Polizze

L'adesione alle Polizze Infortuni in Mobilità prevede il pagamento di un importo (di seguito "**premio**") per ciascuna Polizza attivata, che sarà indicato nel preventivo trasmesso al Cliente prima dell'acquisto di ciascuna Polizza Infortuni in Mobilità, nonché nel relativo Certificato di Adesione.

Telepass S.p.A., in qualità di collaboratore autorizzato di Telepass Broker, provvede all'incasso del premio mediante addebito del relativo importo al Cliente che ha acquistato la Polizza. L'importo del premio assicurativo relativo a ciascuna Polizza Infortuni in Mobilità sarà addebitato al Cliente in sede di primo addebito utile dei servizi relativi al Contratto Telepass in essere con il Cliente, secondo la disciplina di cui ai punti a) e b) che seguono, sul medesimo conto corrente indicato dal Cliente per l'addebito del canone previsto dal Contratto Telepass, ovvero, con le diverse modalità di pagamento del Contratto Telepass che saranno tempo per tempo concordate per iscritto tra le Parti.

L'addebito del premio verrà indicato in uno specifico documento, inviato con il riepilogo di addebito relativo al Contratto Telepass in essere con il Cliente cui la Polizza Infortuni in Mobilità è legata, all'interno del quale il premio sarà specificato con apposita voce.

Ha valore di quietanza di pagamento il documento attestante l'avvenuto incasso, da parte di Telepass, del riepilogo di addebito emesso da Telepass S.p.A. secondo Le tempistiche di addebito sono quelle previste dal Contratto Telepass al quale il dispositivo Telepass è collegato:

- a) Telepass con Viacard: l'addebito avviene con cadenza mensile;
- b) Telepass Family: l'addebito avviene con cadenza trimestrale, per cui ogni trimestre verrà addebitato il premio corrispondente. L'addebito del premio avverrà con cadenza mensile solo nel caso in cui siano emesse ulteriori fatture aggiuntive generate dal superamento del plafond di spesa previsto per il Telepass Family,

così come previsto nel relativo Contratto. Resta inteso che il suddetto plafond viene alimentato anche dai premi relativi alle Polizze Infortuni in Mobilità acquistate. Sulle somme dovute e non corrisposte dal Cliente matureranno, a partire dalla data del mancato addebito e sino al completo pagamento delle stesse, interessi di mora al tasso e con le modalità previste dal Contratto Telepass.

5. Risoluzione del Rapporto Il rapporto contrattuale tra le Parti regolato dalle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive si intenderà automaticamente risolto in tutti i casi di risoluzione o, comunque, di cessazione del Contratto Telepass in relazione al quale è attivata la Polizza.

Telepass avrà la facoltà di risolvere di diritto il rapporto disciplinato dalle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive ex art. 1456, c.c., in tutti i casi di accertata violazione, da parte del Cliente, anche di una sola delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

Nel caso di risoluzione delle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive, di cui verrà data comunicazione al Cliente, al rapporto di assicurazione di cui alle Polizze in corso di esecuzione alla data di risoluzione si applicheranno le disposizioni di legge e quelle di contratto contenute nella documentazione predisposta dalle Compagnie Assicuratrici per ciascuna Polizza.

6. Modifiche alle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive

Telepass ha la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Norme e Condizioni Aggiuntive, per giustificato motivo (a titolo esemplificativo, il ricorrere di esigenze tecniche, amministrative o concernenti la sicurezza dei pagamenti), dandone comunicazione al Cliente, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 7.3 delle Norme e Condizioni del servizio Telepass con Viacard o all'art. 8.3 delle Norme e Condizioni del servizio Telepass Family e in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile. In tali casi sarà precisata la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il Cliente di recedere entro tale termine dalle Norme e Condizioni Aggiuntive con effetto immediato senza alcun onere aggiuntivo, come previsto dalle predette Norme e Condizioni del servizio Telepass con Viacard o del servizio Telepass Family. Trascorso tale periodo, in mancanza di recesso, le modifiche si intendono accettate. Il recesso non produce effetti sul rapporto assicurativo tra il Cliente e la Compagnia, che rimane soggetto alle condizioni di cui alla Polizza.

Quanto sopra indicato non troverà applicazione in caso di modifiche imposte da norme di legge e/o da disposizioni di Autorità aventi natura imperativa, le quali si applicheranno con effetto immediato secondo i tempi e i modi previsti dalla disposizione normativa che le abbia introdotte, senza necessità di preavviso.

7. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti alle presenti Norme e Condizioni Aggiuntive saranno messe a disposizione del Cliente nella sua area riservata all'interno del sito web o dell'App, o trasmesse all'indirizzo mail indicato dal Cliente in fase di apertura del rapporto, o comunicate con le ulteriori modalità che saranno tempo per tempo concordate tra le Parti.

Qualsiasi comunicazione avente per oggetto il rapporto in essere con Telepass S.p.A. e Telepass Broker dovrà essere indirizzata tramite raccomandata A.R. a: Telepass S.p.A. - Customer Care - Casella postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze.

Resta inteso che qualsiasi comunicazione concernente i servizi assicurativi previsti dalla Polizza acquistata dal Cliente, compresa ad esempio la denuncia di sinistro, dovrà essere indirizzata ai recapiti indicati nella documentazione informativa e contrattuale relativa alla Polizza della Compagnia.

8. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della distribuzione delle Polizze, Telepass e Telepass Broker agiranno quali intermediari co-titolari del trattamento rispetto alle attività di promozione, mentre con riferimento alle attività di contrattualizzazione, Telepass agirà come responsabile del trattamento di Telepass Broker, il tutto in conformità con l'informativa privacy che sarà consegnata al Cliente unitamente al fascicolo informativo in fase di stipula della polizza assicurativa.

L'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 illustra al Cliente le finalità per cui sono raccolti e trattati i dati personali ad esso riferibili, le categorie di dati oggetto di trattamento, i soggetti e/o le categorie di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, i diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché le relative modalità di esercizio.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, che non venga composta attraverso il ricorso alla procedura disciplinata al seguente articolo, il foro competente in via esclusiva, per i casi in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005), è quello del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

10. Reclami

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di inoltrare per iscritto un reclamo relativo all'attività di intermediazione svolta da Telepass e/o da Telepass Broker al seguente recapito: Telepass Broker S.r.l. Via Laurentina 449 - 00142 Roma (RM), o per e-mail all'indirizzo pec: telepassbroker@legalmail.it. Telepass Broker gestirà i reclami di propria pertinenza e quelli relativi all'operato del proprio collaboratore Telepass S.p.A. e fornirà risposta scritta al Cliente nel termine di 45 giorni previsto dall'art. 10 *quater* del Reg. ISVAP 24/2008. Il termine decorre dalla data di ricezione del reclamo. Qualora il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il Cliente, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it allegando la documentazione relativa al reclamo.

11. Servizi di Telepass e servizi delle Compagnie Assicuratrici Le Parti si danno atto che Telepass e Telepass Broker intervengono nella distribuzione delle Polizze Infortuni in Mobilità esclusivamente quali intermediari incaricati dal Cliente per effetto del presente contratto. L'incarico si intende comunque conferito nel momento in cui il Cliente intraprende il percorso di adesione alle Polizze. Telepass e Telepass Broker sono estranee ai rapporti assicurati derivanti dalle Polizze Infortuni in Mobilità e alle relative prestazioni e garanzie. I rapporti assicurativi relativi alle Polizze intercorrono esclusivamente tra il Cliente e le Compagnie che prestano le garanzie stesse. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente a tali Compagnie Assicuratrici, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass e di Telepass Broker in merito alla regolare fruizione, da parte del Cliente, delle garanzie e dei servizi prestate dalle Compagnie, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati per mezzo di Telepass S.p.A.